

Deliberazione n.79/2016/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Massimo Romano	presidente f.f.;
dott. Italo Scotti	consigliere;
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere;
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore);
dott. Federico Lorenzini	primo referendario.

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, rubricato "disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3";

VISTO l'art. 243-bis del tuel - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. r), del d.l. del 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213;

VISTO l'art. 243-quater, commi da 1 a 7-ter, del tuel - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione - come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n.35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, rubricato "disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti



nelle istituzioni scolastiche”, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO il regolamento del 16 giugno 2000, n. 14 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR, avente ad oggetto “Approvazione delle Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, tuel commi 1-3)”;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 11/SEZAUT/2013/INPR, recante ulteriori “Linee di indirizzo in merito a questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del tuel”;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 14/SEZAUT/2013/INPR, recante “Questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti tuel”;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/SEZAUT/2013/QMIG, concernente la disciplina procedimentale dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis tuel e seguenti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 4/SEZAUT/2015/INPR, concernente linee guida per le attività degli organi di revisione degli enti locali, dettate con particolare riferimento al corretto espletamento, da parte degli enti locali, delle operazioni propedeutiche all’adozione degli schemi di bilancio armonizzati;

VISTO il ricorso alla procedura di riequilibrio e all’anticipazione a valere sul fondo di rotazione, oggetto di deliberazione 29 aprile 2013, n. 29 del Consiglio comunale di Castellarano e l’adozione del piano di riequilibrio da parte del Consiglio comunale, avvenuta con deliberazione del 25 giugno 2013, n. 45;

VISTA la deliberazione della Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna n. 275/2013/PRSP del 20 novembre 2013, mediante la quale è stato approvato il piano di riequilibrio;

VISTA le deliberazioni della Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna n. 192/2014/PRSP del 19 settembre 2014, n. 61/2015/PRSP del 10 aprile 2015 e n. 133/2015/PRSP del 16 settembre 2015, con le quali è stato valutato positivamente, ai sensi dell’art.243-quater, comma 6 tuel, lo stato di attuazione del piano, con riferimento ai semestri precedenti rispetto a quello in analisi;

VISTA la relazione, del 15 gennaio 2016, sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio nel secondo semestre 2015, redatta dall’organo di revisione del comune;

VISTA la nota del 29 febbraio 2016, a firma del Collegio dei revisori, inoltrata a questa Sezione a seguito di richiesta istruttoria;

Tenuto conto che, a seguito della convocazione per il giorno 9 marzo 2016 (di cui all'ordinanza presidenziale n. 9/2016 del 1° marzo), l'esame della relazione del collegio dei revisori sullo stato di attuazione del Piano di riequilibrio pluriennale del comune di Castellarano (RE) nel II semestre 2015 non è stato definito e che si rende, pertanto, necessario riconvocare la Sezione;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 14 del 18 marzo 2016, mediante la quale la Sezione è stata convocata nella camera di consiglio del 24 marzo 2016;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore Riccardo Patumi.

FATTO

Il Consiglio comunale di Castellarano, con deliberazione del 29 aprile 2013, n. 29, ha attivato la procedura di ricorso al riequilibrio finanziario pluriennale e all'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (rubricato "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), come modificato dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174¹. Con deliberazione del 25 giugno 2013, n. 45, il citato Consiglio ha adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato da questa Sezione, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3, del tuel, con deliberazione del 20 novembre 2013, n. 275.

L'organo di revisione del Comune di Castellarano, in data 15 gennaio 2016 ha redatto la relazione sullo stato di attuazione del piano relativa al secondo semestre 2015, trasmettendola a questa Sezione che, ritenendo comunque necessario acquisire ulteriori elementi istruttori, ha inviato al Comune un'apposita richiesta, alla quale è stato fornito riscontro con nota del 29 febbraio 2016.



DIRITTO

1. Il quadro normativo di riferimento

Preliminarmente, è utile procedere ad una breve ricognizione della normativa concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il citato d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, con l'art. 3, comma 1, lettera r), ha inserito, nel titolo VIII – Enti locali deficitari o dissestati – del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 243-bis, ter e quater, i quali hanno introdotto un'apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

Detta procedura presuppone una situazione di evidente deficitarietà strutturale prossima al dissesto, in grado di dar luogo al procedimento di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ad impulso della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ma che, diversamente dal dissesto, si svolge mediante affidamento, agli

¹ D.l. 10 ottobre 2012, n. 174, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

organi ordinari dell'ente locale, dell'individuazione e della concreta gestione delle iniziative necessarie per il risanamento. Il comma 1, dell'art. 243-bis, infatti, stabilisce che *"I comuni e le province per i quali (omissis) sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo..."*; il comma 5 aggiunge che *"il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni² dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario..."*.

L'art. 243-bis del tuel indica, altresì, il contenuto obbligatorio del piano di riequilibrio (comma 6), le attività che l'ente locale è tenuto a porre in essere (comma 7), nonché i vincoli imposti all'ente al fine di garantire il graduale riequilibrio finanziario pluriennale (comma 8):

"6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto a effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso

² Termine così modificato dall'art. 3, comma 3-bis del d.l. 6 marzo 2014, n. 16 (rubricato "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"), convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Il precedente termine era di 60 giorni.

quello in corso, convenuto con i creditori.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità e inserirli nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché a effettuare una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed a effettuare una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi ed oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio³;

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, l'Ente deve

³ Si segnala, in proposito, il principio di diritto, dettato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte, mediante deliberazione n. 8/SEZAUT/2015/INPR, del 3 marzo 2015 per il quale "nella procedura di riequilibrio il rinvio operato dall'art. 243-bis, comma 8 lett. g) tuel all'art. 259, comma 6, deve intendersi riferito alla sola riduzione della dotazione organica e non anche alla riduzione di spesa del personale a tempo determinato; misura, quest'ultima, che potrà essere adottata nel contesto degli interventi di cui all'art. 243-bis, comma 9 tuel, ove necessaria al riequilibrio della parte corrente del bilancio".

adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un triennio, riduzione di almeno il 10 per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;

c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi".

La procedura in questione assegna significative funzioni alla Corte dei conti, disciplinate dall'art. 243-quater del tuel. In particolare, la Sezione delle autonomie è competente per l'emanazione di apposite linee guida necessarie ad orientare i criteri dell'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno (linee guida dettate con deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR, del 13 dicembre 2012, integrate mediante deliberazione n. 11/SEZAUT/2013/INPR, del 26 marzo 2013).

Alle Sezioni regionali di controllo è affidata la valutazione del piano (dalla quale scaturisce l'approvazione o il diniego dello stesso), nonché il controllo sulla sua concreta esecuzione.

In merito alla valutazione del piano, l'art. 243-quater, comma 3, del tuel prevede che *"La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia".* Pertanto, la Sezione regionale di controllo deve verificare, sulla scorta degli elementi contenuti nel piano e tenendo conto della relazione della Commissione *de qua*, se le misure individuate siano in grado di condurre l'ente locale ad una stabile condizione di equilibrio finanziario.

Per quanto, invece, riguarda il successivo controllo sulla concreta esecuzione del piano, il comma 6 del menzionato art. 243-quater stabilisce che *"Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di*


revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti".

Il successivo decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha introdotto, all'art. 243-quater, i commi 7-bis e 7-ter, secondo i quali *"7-bis Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3,4 e 5.*

7-ter In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso (omissis)".

La normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, ha indubbiamente avuto incidenza, sebbene indiretta, sull'attuazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale. La Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR, del 17 febbraio 2015, ha evidenziato l'esigenza di coordinare le due discipline, al contempo fornendo le linee d'indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità degli enti territoriali; in particolare, al capitolo 10 di tale delibera, specificamente dedicato al "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e contabilità armonizzata", ha ammesso, in via interpretativa, la possibilità di riconoscere agli enti locali la facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio in conseguenza degli interventi attuati sulla base delle nuove disposizioni sull'armonizzazione contabile. L'esigenza di coordinare le diverse discipline normative è stata nuovamente sottolineata dalla citata Sezione, con la successiva deliberazione n. 32 del 2015, nella quale si è posta in evidenza la necessità dell'adeguamento dei piani ai nuovi principi contabili, anche al fine di una corretta rappresentazione del processo di riequilibrio.

Le sollecitazioni della Sezione delle autonomie sono state recepite dal legislatore, il quale ha disciplinato la materia mediante l'art. 1, commi 714 e 715 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Il comma 714 ha stabilito che " gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di



riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243 bis, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate dagli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243 ter e 243 quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione”.

Il comma 715 ha, invece, previsto che “Gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.”

Tale disposizione ha, quindi, normativizzato la possibilità, che come visto era stata già riconosciuta in via interpretativa dalla magistratura contabile, in favore degli enti locali che nel corso degli anni 2013 e 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio o ne hanno conseguito l'approvazione, di riformulare o rimodulare detto piano; ciò, coerentemente all'arco temporale dei trenta anni previsto per il ripiano del disavanzo emerso a seguito del riaccertamento straordinario, di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 118 del 2011. La facoltà di rimodulazione o di riformulazione deve, tuttavia, avvenire nel rispetto della durata massima già stabilita dall'articolo 243-bis, comma 5, del tuel e, pertanto, il piano di riequilibrio dev'essere comunque articolato entro il limite temporale di dieci anni⁴.

Costituisce una novità, la possibilità di suddividere il disavanzo conseguente al riaccertamento straordinario dei residui in trent'anni⁵. Altra novità, recata dalla legge di stabilità 2016, è la facoltà, riconosciuta agli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli

⁴ Come già rilevato da questa Sezione, nella precedente deliberazione sull'attuazione del piano di riequilibrio del Comune di Castellarano, alla quale si rimanda per un approfondimento della tematica (deliberazione n. 133/2015/PRSP del 16 settembre 2015), il comune in analisi, già sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie di questa Corte, si era avvalso della possibilità di recuperare il maggiore disavanzo conseguente al riaccertamento straordinario dei residui, ma in misura contenuta: la conseguente incapienza del risultato, infatti, è stata pari a soli 73.799,05 euro e il comune sta procedendo al recupero in soli 6 anni.

⁵ Per un approfondimento della tematica ed una prima interpretazione dell'art. 1, commi 714 e 715 legge di stabilità 2016, si rimanda al parere reso dalla Sezione di controllo per la regione siciliana, con deliberazione del 28 gennaio 2016, n. 30/2016/PAR.

obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione, per il periodo di durata del piano.

2. Considerazioni preliminari

Il Comune di Castellarano, con deliberazione consiliare del 25 giugno 2013, n. 45, ha approvato un piano di riequilibrio finanziario, decorrente dall'esercizio 2013, successivamente trasmesso a questa Sezione.

I problemi finanziari dell'ente erano emersi nel corso dell'anno 2011 e si erano rivelati in tutta la loro gravità nel 2012 a seguito di ricognizione delle scritture contabili da parte del responsabile del servizio finanziario subentrato in seguito alle dimissioni del precedente titolare; tali problemi erano frutto di diverse e reiterate irregolarità contabili (in particolare, l'iscrizione in bilancio di residui attivi già riscossi o sovrastimati ed il costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio e non contabilizzate a consuntivo).

A seguito di approvazione del rendiconto per l'anno 2012, era stato rilevato un disavanzo di amministrazione pari a 5.819.983,77 euro che, unitamente ad una notevole carenza di liquidità, ha reso necessario il ricorso alla procedura di riequilibrio.

Con deliberazione del 20 novembre 2013, n. 275, questa Sezione, tenuto conto del parere del Collegio dei revisori e della relazione della Commissione istituita presso il Ministero dell'interno, ha giudicato il Piano di riequilibrio finanziario presentato dal Comune *de quo* conforme al contenuto prescritto dall'art. 243-bis del tuel, nonché congruo ai fini del riequilibrio finanziario.

In data 15 luglio 2014, 15 gennaio 2015 e 15 luglio 2015, l'organo di revisione del Comune ha redatto le relazioni semestrali sullo stato di attuazione del piano, trasmettendole a questa Sezione, che, con deliberazioni n. 192 del 19 settembre 2014, n. 61 del 10 aprile 2015 e n. 133/2015/PRSP del 16 settembre 2015, ha giudicato positivamente l'operato dell'ente locale, considerando raggiunti gli obiettivi intermedi.

3. Brevi cenni sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale ⁶

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Castellarano consta di una breve premessa e di due sezioni, la prima relativa a "Fattori e cause dello squilibrio" e l'altra concernente la descrizione dell'intrapreso "Risanamento". Ai sensi del disposto di cui all'art. 243-bis, comma 6, detto piano ha dovuto tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio e deve contenere una serie di elementi:

- *"le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti"*. Tali misure sono state correttamente indicate nel capitolo 1 della

⁶ Per una più approfondita analisi del piano di riequilibrio *de quo*, si rimanda alla deliberazione n. 275/2013/PRSP del 20 novembre 2013, di questa Sezione, mediante la quale lo stesso è stato approvato.

sezione prima del piano;

- *"la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio"*. Il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto per l'anno 2012 è stato riportato al capitolo 5.1 della sezione prima del piano, ed è pari a 5.819.983,77 euro. Il Comune all'atto dell'adozione del piano, non presentava debiti fuori bilancio;

- *"l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano"*. Allo scopo di ripristinare l'equilibrio di parte corrente del bilancio, nonché di far fronte al disavanzo di amministrazione, nella sezione seconda, capitoli 1 e 2, del piano, è stato programmato il raggiungimento del riequilibrio in 9 anni, a decorrere dal 2013. In particolare, il piano ha previsto l'accesso al fondo di rotazione, di cui all'art. 243-ter del tuel e l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa depositi e prestiti. Individuato in 5.819.983,77 euro il disavanzo di amministrazione da ripianare, come risultante dal rendiconto per l'esercizio 2012, è stato previsto che le quote più consistenti di disavanzo complessivo fossero finanziate nei primi anni.

- *"l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione"*. Detta percentuale è stata indicata in uno schema inserito nel capitolo 2 della sezione seconda del piano.

Il comma 8 dell'art. 243-bis del tuel ha individuato alcuni obblighi ai quali deve sottostare l'ente locale per tutta la durata del piano:

- *"è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto"*. Al capitolo 12 della sezione prima del piano di riequilibrio in analisi, è stata attestata l'integrale copertura dei costi dei citati servizi, affidati alla Iren spa, società quotata in borsa, con proprietà pubblica superiore al 50%;

- *"è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione"*. Una soddisfacente analisi dei residui è stata riportata al capitolo 8 della prima sezione del piano.

- *"è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei*

costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente". Gli interventi finalizzati alla revisione della spesa sono stati descritti nel capitolo 10 della parte seconda del piano. L'Ente locale in analisi ha evidenziato come il piano assicuri la riduzione della spesa corrente.

Anche per quanto riguarda il costo del personale, la situazione del Comune di Castellarano già all'atto della presentazione del piano era da considerare più che soddisfacente.

4. La relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario redatta dall'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, relativa al 2° semestre 2015

La relazione del Collegio dei revisori del Comune di Castellarano sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi, relativa al II semestre 2015, redatta in data 15 gennaio 2016, illustra i risultati ottenuti al termine del terzo anno di attuazione del piano, alla luce dei dati contabili di pre-consuntivo 2015, i quali dovranno trovare conferma e completa definizione a seguito dell'approvazione del rendiconto.

L'analisi dei risultati 2015 (sulla base, come detto, di dati provvisori), pone ancora una volta in evidenza il raggiungimento dell'obiettivo programmato di ripiano annuale. La quota di disavanzo da ripianare prevista per il 2015, pari ad € 760.998,76 (di essi € 748.698,91 rappresentano la quota individuata nel piano pluriennale, ai quali si aggiungono € 12.299,85, quota 2015 stabilita per il rientro delle ulteriori passività derivanti dalla rideterminazione del risultato di amministrazione, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui) è stata rispettata, realizzando, a copertura, un avanzo corrente di € 432.473,57 e un avanzo di parte capitale di € 328.525,19.

Tale risultato è frutto di prudenti politiche di programmazione.

Secondo quanto dichiarato dall'ente locale, "l'esercizio 2015 è stato caratterizzato dall'entrata in vigore di alcune regole della nuova contabilità armonizzata che ha comportato un grande sforzo formativo e organizzativo, per applicare in modo corretto le importanti novità introdotte, oltre a rendere necessaria una programmazione più stringente, soprattutto in ordine alle nuove scadenze che riguardano il bilancio (salvaguardia degli equilibri, assestamento generale, predisposizione del DUP, ecc...) e alla contabilizzazione delle opere pubbliche. Il regime tributario è stato sostanzialmente riconfermato, con l'applicazione della IUC, composta da IMU, TASI e TARI, rendendo possibile una previsione realistica sui gettiti delle imposte. La stessa cosa non si può dire per i trasferimenti statali, che hanno subito diverse modifiche, a partire dall'applicazione di un'ulteriore spending review di importi consistenti, che ha colpito gli enti locali. Per il Comune di Castellarano ciò ha significato un taglio sul Fondo di Solidarietà Comunale



(FSC) e un ulteriore taglio per effetto della redistribuzione del 20% del FSC in base alla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. Infine, il contributo IMU-TASI istituito nel 2014 per compensare alcuni comuni della perdita di gettito nel passaggio dall'IMU alla TASI, nel 2015 è stato ridotto. Complessivamente le risorse che sono venute a mancare nel 2015 rispetto al 2014 ammontano a € 660.933.”

Ciò nonostante, si sottolinea come, al termine del terzo anno di applicazione del piano di riequilibrio, sia stato ripianato il 60% del disavanzo; tale circostanza potrebbe consentire, in prospettiva, la riduzione della durata del piano, ma il Comune di Castellarano ha ribadito l'intenzione di mantenerne l'impianto originario, “vista l'incertezza normativa dovuta al cambiamento continuo delle politiche fiscali e l'andamento decrescente dei trasferimenti statali”.

5. La richiesta istruttoria da parte della Sezione di controllo

La Sezione, pur valutando positivamente la relazione in esame nel suo complesso, ha ritenuto opportuno inviare una richiesta istruttoria, in data 23 febbraio 2016, al fine di acquisire ulteriori elementi rispetto ad alcune tematiche. A tale nota, l'organo di revisione del Comune di Castellarano ha risposto in data 29 febbraio, fornendo adeguato riscontro.

6. Osservazioni in merito allo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi

Dall'analisi nel dettaglio delle misure di risanamento poste in essere dal Comune di Castellarano, emerge quanto segue:

- Rispetto dei vincoli di cui all'art. 243-bis, comma 8

- Aliquote e tariffe dei tributi locali – lettera a), comma 8, art. 243-bis.

Il Comune di Castellarano già in sede di predisposizione del piano pluriennale aveva deliberato l'aumento delle aliquote nella misura massima consentita.

Per l'anno 2015, si conferma lo stesso regime tributario vigente nell'esercizio precedente, con l'applicazione delle aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima, sia per l'addizionale comunale IRPEF, che per IMU e TASI.

- Copertura del costo dei servizi a domanda individuale - lettera b), comma 8, art. 243-bis.

La copertura dei servizi a domanda individuale è del 60,16 %, quindi in misura nettamente superiore al limite minimo del 36% e in costante miglioramento sia rispetto ai dati assestati del 2015, che al risultato realizzato nel 2014.

- Copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto con i proventi della relativa tariffa - lettera c) comma 8, art. 243-bis.

Le gestioni del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto sono affidate ad Iren spa, quotata in borsa, a partecipazione mista con proprietà pubblica

superiore al 51%. La copertura dei costi dei due servizi è integralmente garantita dalle tariffe applicate.

- Controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale - lettera d) comma 8, art. 243-bis.

A seguito della rideterminazione della dotazione organica, approvata con delibera di Giunta n. 4 del 20/01/2014, nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione interna del Comune, le posizioni complessive previste in pianta organica sono state ridotte da 89 ad 87; di contro, in ragione di due pensionamenti e di una mobilità cui l'ente locale in argomento non ha fatto seguire le relative sostituzioni, il personale in servizio all'inizio del 2015 ammontava a 75 unità, ulteriormente ridotte a 74 in corso d'anno.

In sede di approvazione del Piano triennale delle assunzioni per il triennio 2015-2017 è stata prevista, per l'esercizio 2016, l'assunzione di 2 unità, per far fronte a ormai improrogabili esigenze.

A seguito di richiesta istruttoria, il Comune di Castellarano ha dichiarato che anche nel Piano triennale 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta n. 16 del 15 febbraio 2016, si prevedono tali assunzioni a tempo indeterminato, nonché un'ulteriore assunzione a tempo determinato, ex art. 110 tuel. L'ente ha dato conto di come dette assunzioni siano compatibili con i limiti previsti dalla normativa vigente, aggiungendo che il piano in esame "rimane suscettibile di revisioni future nel caso in cui si debba ulteriormente adeguare la struttura ai cambiamenti organizzativi necessari alle funzioni da svolgere o alle normative sopravvenute".



- Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi; attività di accertamento delle posizioni debitorie; monitoraggio delle entrate a destinazione specifica - lettera e) comma 8, art. 243-bis.

Con le operazioni propedeutiche alla redazione del rendiconto per l'esercizio 2014, e soprattutto a seguito dell'avvenuto riaccertamento straordinario previsto dalla nuova contabilità armonizzata e approvato con delibera di Giunta n. 52 del 30/04/2015, l'ente locale *de quo* aveva proceduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto 2014 e alla loro reimputazione secondo il principio della competenza finanziaria potenziata; sono stati, quindi, cancellati i residui che non corrispondevano ad obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute, e sono stati reimputati nell'esercizio di scadenza dell'obbligazione.

L'operazione ha portato alla reimputazione all'esercizio 2015, in parte corrente, di residui passivi per 245.008,65 euro e di residui attivi per 48.366,30 euro; la differenza, pari a 196.642,35 euro, è costituita da residui attivi che sono rimasti registrati sul bilancio 2014, in quanto già incassati o scaduti, e che quindi hanno formato un avanzo vincolato e sono confluiti nel fondo pluriennale vincolato, finanziando le spese reimputate negli anni successivi. In parte capitale sono stati reimputati residui passivi per 338.198,54 euro e residui attivi per 58.492,13 euro; la differenza, pari a 279.706,13,

euro corrisponde al FPV di parte capitale.

Interventi di rigorosa revisione dei residui attivi erano stati già realizzati negli anni precedenti, in particolare con le operazioni propedeutiche alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del tuel.

A garanzia dei residui attivi rimasti registrati sull'esercizio 2014 è stato costituito il fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 252.602,27 euro.

Per quanto riguarda il 2015, è stato costituito il FCDE a garanzia delle entrate di dubbia esigibilità di competenza dell'esercizio, per un importo di € 432.014,49, verificandone la congruità in sede di assestamento generale del bilancio di previsione. Tale quota andrà ad aggiungersi a quella già accantonata col rendiconto 2014, formando la quota accantonata del risultato di amministrazione 2015.

In relazione all'accertamento delle posizioni debitorie, si è ritenuto di chiedere all'ente locale un approfondimento rispetto a quanto emergeva dalla relazione; nella nota di risposta alla richiesta istruttoria, il Comune ha dichiarato che, alla data del 31/12/2015, i mutui a carico non ancora estinti presentavano la seguente situazione:

- ✓ n. 138 Mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti;
- ✓ n. 3 Mutui concessi dall'Istituto di tesoreria.

Per quanto riguarda i mutui Cassa Depositi e Prestiti, alcuni prestiti risalenti agli anni '80 e '90 sono stati rinegoziati (l'ultima volta nell'anno 2010), con scadenza posticipata intorno all'anno 2030.

L'Amministrazione sta proseguendo nelle politiche di contrazione del debito, iniziata con l'estinzione anticipata di alcuni prestiti effettuata nel 2012, nonché mediante la scelta di non ricorrere più all'indebitamento per la realizzazione delle opere, utilizzando a questo scopo le risorse in conto capitale disponibili o ricorrendo a contributi provenienti da altri enti pubblici o da privati.

Ciò ha consentito di ridurre progressivamente e in modo significativo l'indebitamento complessivo del Comune (la quota capitale restituita nel 2015 ammonta a € 1.401.227,16, corrispondente a quasi il 9% del debito residuo).

L'estinzione di alcuni mutui, che avverrà nei prossimi anni (in particolare a partire dal 2018-2021), consentirà di liberare risorse sulla parte corrente del bilancio, rendendolo più flessibile.

Attualmente, risulta ancora in essere un solo finanziamento concesso da Cassa Depositi e Prestiti, con residui da erogare pari a complessivi € 143.280,46.

Non sono stati effettuati procedimenti di rinegoziazione.

In merito alle entrate a destinazione specifica, l'ente locale riferisce che, al 01/01/2015, la somma delle entrate non ancora utilizzate era pari ad € 9.609,68. Il conto corrente dell'ente presentava un saldo attivo di € 1.417.249,03.

Anche nel corso del 2015 la gestione dei fondi vincolati ha seguito una rigorosa prassi di registrazione delle movimentazioni, al fine di monitorare la relativa variazione

sulla consistenza dei fondi vincolati utilizzati di cassa e il relativo vincolo sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'art.195 del tuel. Si è adempiuto, inoltre, all'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate.

Al 31/12/2015 l'ammontare delle entrate vincolate non utilizzate è pari a € 46.050,57.

Il saldo di cassa presenta, inoltre, un attivo di € 2.815.265,72.

Nel 2015 l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria si è limitato a 27 giorni, con un importo massimo giornaliero di 162.398,69.

- Revisione e riduzione della spesa; situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi – lett. f), comma 8, art. 243-bis.

La spesa corrente 2015 riferita alle risultanze dell'ultima variazione di bilancio, approvata in Consiglio comunale il 30/11/2015, registra un incremento rispetto all'annualità precedente, ma, come precisato nella relazione, va letta alla luce delle disposizioni disciplinanti la nuova contabilità armonizzata.


La spesa corrente iscritta in bilancio, infatti, è pari a € 10.652.962,82, ma comprende sia i residui passivi risultanti dal rendiconto 2014, che sono stati reimputati all'esercizio 2015 andando ad accrescere fittiziamente la spesa dell'anno a riferimento, poiché già registrati anche nella spesa 2014 a rendiconto, sia gli stanziamenti relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo di riserva, che non rappresentano spese in quanto tali, ma accantonamenti che confluiscono nell'avanzo. Se escludiamo le suddette voci, la spesa effettiva prevista per l'esercizio 2015 è pari ad € 9.928.939,68 che, pur con un leggero aumento rispetto all'anno precedente, si mantiene in netta riduzione rispetto all'anno base 2012.

Il quadro delle partecipazioni azionarie, al 2015, si presenta analogo a quello degli anni precedenti, con quote assolutamente modeste, ad eccezione della Rio Riazzone spa, partecipata al 51%, la quale mostra, nell'ultimo triennio, bilanci sempre in attivo.

Ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014, l'Amministrazione comunale ha approvato il "Piano di razionalizzazione delle società partecipate".

Il Piano contiene le proposte di scioglimento della Matilde di Canossa Srl, già in corso di liquidazione (per la quale, attualmente, si attendono gli esiti delle azioni di recupero crediti e pagamento debiti da parte del liquidatore), e della Rio Riazzone Spa, in quanto considerata non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali; per quest'ultima sono in corso trattative con gli altri soci per verificarne la disponibilità ad acquisire le quote del Comune. In caso contrario, si procederà alla liquidazione della società.

Le restanti partecipazioni si riferiscono a società proprietarie di reti infrastrutturali di importanza strategica per l'ente locale (idriche, informatiche, dei trasporti, di



patrimonio immobiliare), o a gestori di servizi essenziali per la comunità (approvvigionamento idrico, gas, trasporti pubblici, smaltimento rifiuti, edilizia pubblica residenziale), rispetto alle quali il Comune ha ritenuto opportuno mantenerne la proprietà pubblica.

Nel caso dell'Azienda consorziale trasporti – ACT, partecipata allo 0,65%, che presentava un bilancio in perdita nel triennio precedente, l'ente locale in argomento segnala che "è tornato in attivo a partire dal 2013. E' l'unica società partecipata dal Comune di Castellarano che nel corso del 2013 ha richiesto ai soci di contribuire in quota parte al ripiano delle perdite di bilancio relative agli esercizi 2011 e 2012. Tale quota parte ammontava ad € 1.570, ed è stata regolarmente impegnata e liquidata sul bilancio 2013. Un dato positivo da rimarcare è rappresentato dalla diminuzione progressiva dell'indebitamento del consorzio, seguita ad un piano di razionalizzazione dei costi della società".

- Rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 243-bis, comma 9

Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 9, lettere b) e c), dell'art. 243-bis tuel, in merito alle quali si richiamano integralmente le considerazioni già esposte con deliberazioni n. 61/2015/PRSP e n. 133/2015/PRSP di questa Sezione, il Comune di Castellarano ha illustrato nuovamente - con articolate e motivate argomentazioni - le ragioni del mancato raggiungimento degli obiettivi prescritti dalla normativa in esame.

Pur trattandosi di dati da pre-consuntivo, che dovranno trovare conferma in sede di rendiconto 2015, la Sezione non può non prendere atto che, sia le spese per "prestazioni di servizi", che quelle per "trasferimenti", si attestano su valori molto lontani dal raggiungimento delle percentuali di decrescita previste, e anzi segnano un leggero aumento rispetto al dato previsionale (rispettivamente -3,10% anziché -5,16% e -3,27% anziché -5,62%).

Di tali scostamenti si fornirà più compiuta valutazione in sede di esame della prossima relazione semestrale - che prenderà in considerazione i dati di consuntivo 2015 - pertanto, al termine del periodo triennale indicato dalla normativa per il raggiungimento dei risultati previsti.

- Dismissioni immobiliari

In controtendenza rispetto al risultato del 2014, nel 2015 le dismissioni immobiliari hanno avuto un andamento molto positivo.

Il bilancio di previsione stabiliva di finanziare con 280.000 euro da alienazioni di beni patrimoniali, la copertura della quota di ripiano programmata per il 2015 (748.698,91 euro), mentre all'origine, nel piano di riequilibrio approvato, era indicata una quota derivante da cessioni patrimoniali di soli 100.000 euro.

Tale previsione ha avuto un riscontro favorevole: nell'ultima variazione di bilancio si prospetta una copertura del disavanzo con avanzo di parte capitale per € 328.525,19,

composto per € 265.025,19 da alienazioni di patrimonio: alla data attuale l'intero importo previsto è stato incassato.

A seguito di richiesta istruttoria è stato, inoltre, chiarito che la restante quota di avanzo di parte capitale utilizzato a ripiano - pari ad € 63.500 - è formata da oneri di urbanizzazione. Il comune ha inoltre assicurato che "la previsione di incasso degli oneri di urbanizzazione (di € 350.000) è stata completamente realizzata e anche superata, in quanto le riscossioni al 31 dicembre erano superiori alle previsioni (€ 383.943,58)".

- Passività potenziali – Stato del contenzioso pendente

Sul contenzioso non si rilevano novità.

In merito ai due giudizi pendenti, il comune ha ribadito che, al momento attuale, le passività potenziali che potrebbero derivare dai successivi gradi di giudizio sono quantificabili, in caso di soccombenza, in complessivi 122.389,61 euro, per i quali - in sede istruttoria - ha confermata la prudenziale copertura, a decorrere dal 2016, con accantonamento in apposito fondo, "finanziato in entrata con l'alienazione di azioni IREN per pari importo".

Non risultano altre passività potenziali.

- Patto di stabilità interno

Secondo quanto dichiarato dall'Organo di revisione, l'obiettivo 2015 - calcolato secondo le nuove regole introdotte dalla legge di stabilità 2015 e successivamente ridefinite dal d.l. n. 78/2015⁷ - risulta pari ad € 692.000 ed è stato pienamente rispettato.



7. Osservazioni in merito all'adozione delle misure di riequilibrio a carico del Comune, conseguenti all'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter

Come evidenziato nel paragrafo 1, gli enti locali i quali abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243-ter del tuel, possono chiedere un'anticipazione sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali". Ne deriva, a carico dei beneficiari, l'obbligo di adottare alcune misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, previste dal comma 9 dell'art. 243-bis.

Il Comune di Castellarano ha ridotto le spese di personale ed ha proceduto al blocco dell'indebitamento, come indicato dalle lettere a) e d) del citato comma 9; tuttavia, sulla base dei dati pre-consuntivo, è destinato a non raggiungere gli obiettivi di cui alle lettere b) e c). Le difficoltà del Comune erano state già segnalate da questa Sezione nelle ultime deliberazioni sullo stato di attuazione del piano⁸.

In particolare, l'obiettivo previsto dalla lettera b) consiste nella riduzione di almeno il 10% delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa

⁷ D. l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali".

⁸ Deliberazioni n. 61/2015/PRSP del 10 aprile 2015 e n. 133/2015/PRSP del 16 settembre 2015.

corrente, nel termine di un triennio, quindi entro l'esercizio finanziario 2015. Sulla base dei dati forniti dall'organo di revisione, la riduzione effettivamente realizzata è del 3,10%, molto lontana dall'obiettivo.

La lettera c) del comma 9, prevede, sempre entro il termine di un triennio, la riduzione almeno del 25% delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. In riferimento a quest'ultimo obiettivo, la riduzione realizzata è soltanto del 3,27 %.

Attualmente vi è incertezza in merito alle conseguenze di un inadempimento di tale obbligo, in quanto il legislatore nulla ha indicato in proposito. Stante l'oggettiva estrema difficoltà che ha incontrato nel raggiungere gli obiettivi in analisi, il Comune di Castellarano ha riferito di aver sottoposto la questione alla Direzione centrale della finanza locale.

8. Considerazioni conclusive

La situazione che emerge dallo stato di attuazione in analisi è, nel complesso, molto soddisfacente. La copertura del disavanzo di amministrazione prevista per il terzo anno di piano, è stata pienamente raggiunta. Come conseguenza del fatto che nel primo anno il risultato è stato molto migliore rispetto a quello richiesto dal piano, attualmente (sulla base alla situazione di pre-consuntivo per l'anno 2015), a fronte di una previsione, nel piano di riequilibrio, di ripiano del disavanzo di amministrazione al termine del terzo anno di attuazione del 45,14%, la copertura effettiva conseguita è del 60,13%: risultato di indubbio rilievo.

Degno di nota è il positivo andamento delle dismissioni immobiliari, in particolare alla luce della circostanza che, al momento dell'approvazione del piano di riequilibrio, il programma delle alienazioni aveva suscitato qualche iniziale timore in merito alla effettiva possibilità di realizzazione, dubbi che erano stati superati grazie alla possibilità, comunque, di realizzare il riequilibrio, in presenza di eventuali difficoltà nell'alienazione dei cespiti, mediante la vendita delle azioni IREN spa in possesso del Comune. Ad oggi, il quadro è tuttavia tranquillizzante, poiché i cespiti ancora in disponibilità per la vendita ammontano a euro 2.126.582,49 euro (anche se occorre evidenziare che 1.305.522,80 euro costituiscono la stima per il castello di San Valentino, non semplicissimo da alienare), a fronte della partecipazione in IREN costituita da un pacchetto di 1.874.728 azioni, per un valore complessivo di circa tre milioni di euro alle quotazioni di mercato attuali (1,60 euro ad azione).

L'andamento di cassa è sotto controllo e la gestione dei residui corretta.

Per quanto esposto, questo Collegio esprime un giudizio soddisfacente in merito allo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e al raggiungimento degli obiettivi intermedi, in base alle risultanze da pre-consuntivo del terzo anno di esecuzione. Tuttavia, permangono preoccupazioni per le possibili conseguenze del

mancato raggiungimento di due degli obiettivi di cui al citato art. 243-bis, comma 9. Tale conseguenze saranno oggetto di approfondimento in occasione della prossima deliberazione di questa Sezione sullo stato di attuazione del piano, che sarà pronunciata sulla base dei dati definitivi del rendiconto 2015.

Il Comune di Castellarano dovrà continuare a dare rigorosa attuazione alla procedura deliberata, procedendo senza ritardi sulla strada del risanamento, mentre questa Sezione e l'organo di revisione contabile, secondo le rispettive competenze, vigileranno sulla concreta attuazione del piano e sul puntuale raggiungimento degli obiettivi intermedi.

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ad esito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 243-quater, comma 6, tuel, ritiene che l'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Castellarano, valutata al 24 marzo 2016, sia soddisfacente, e che gli obiettivi intermedi fissati dal piano, al momento, possano considerarsi raggiunti.


DISPONE

Che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo - e che venga inviata, mediante posta elettronica certificata, al Sindaco del Comune di Castellarano, al Presidente del Consiglio comunale e all'organo di revisione, affinché tengano conto di quanto rilevato ai fini degli adempimenti in materia di loro competenza, nonché al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 24 marzo 2016.

Il relatore
f.to (Riccardo Fatumi)
Riccardo Fatumi

Il presidente f.f.
f.to (Massimo Romano)
Massimo Romano



Depositata in segreteria il 24 marzo 2016

per il direttore di segreteria

f.to (Maria Truppo)
Maria Truppo